

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA




LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 14 - 15 Aprile 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare



Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 97 (35 A)

CORRISPONDENZA POSTALE CON DESTINAZIONE FUORI DEL TERRITORIO

RITENUTA l'opportunità di modificare l'Ordine Generale No. 35 che regola la corrispondenza con persone non residenti nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designata quale „Territorio“);

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI I E II DELL' O. G. No. 35

Sezione 1. — L'articolo I dell'Ordine Generale No. 35 è modificato nel senso che tra i paesi ivi menzionati s'intendono cancellati Germania e Giappone.

Sezione 2. — L'articolo II dell'Ordine Generale No. 35 è modificato nel senso che tra i paesi ivi menzionati s'intendono cancellati Birmania, Hong-Kong, Malacca e Straits Settlements (territorio intorno allo Stretto di Singapore).

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste. 26 marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello. J.A.G.D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 331

CONCESSIONE ALLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE DI ESERCITARE IL CREDITO FONDIARIO

Poichè la Cassa di Risparmio di Trieste ha chiesto l'autorizzazione di istituire una Sezione Autonoma per l'esercizio del credito fondiario;

Poichè il Presidente del Comune e la Camera del Commercio, dell'Industria e dell'Agricoltura di Trieste hanno espresso parere favorevole; e

Poichè, allo scopo suindicato, si rende necessario apportare delle modifiche alle norme statutarie della Cassa di Risparmio di Trieste;

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Al fine di istituire e fare funzionare una Sezione Autonoma di Credito Fondiario si approva la modifica dell'attuale Statuto della Cassa di Risparmio deliberata dal Consiglio d'Am-

ministrazione dell' Istituto nella tornata del 18 novembre 1946, mediante aggiunta d'un Titolo VI bis del seguente tenore:

„Titolo VI bis - Sezione per il Credito Fondiario“.

„Art. 53 bis. La Cassa di Risparmio di Trieste esercita il credito fondiario a sensi del T. U. 19 luglio 1905, No. 646, e successive modificazioni, mediante un apposita Sezione avente un fondo di garanzia, una contabilità ed un bilancio separati“.

„Il fondo di garanzia ammonta a Lire 20 milioni, delle quali Lire 10.000.000.— sono conferite dalla Cassa di Risparmio e Lire 10.000.000.— vengono conferite in parti uguali dall' Istituto di Credito Fondiario delle Veneziae, con sede in Verona, e dall' Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Veneziae con sede in Venezia“.

„Art. 53 ter. Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce le norme, condizioni e modalità per la concessione dei mutui, in conformità alle disposizioni che disciplinano le operazioni di credito fondiario, nonchè le norme per il funzionamento della Sezione“.

„Esso è coadiuvato per la gestione ordinaria da una Giunta direttiva, composta da due membri del Consiglio e da due rappresentanti nominati dagli Istituti partecipanti“.

„La Giunta ha competenza e delibera sulle domande di mutuo, sulle cancellazioni parziali, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche, ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sull'amministrazione e rivendita di essi, e su ogni altra operazione relativa all'esercizio del credito fondiario“.

„La Giunta provvede pure a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario che le vengono affidati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione“.

„Il Presidente della Cassa di Risparmio rappresenta ad ogni effetto il Credito Fondiario di fronte ai terzi“.

„Il Presidente consente alla cancellazione d' ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di precetto eseguite dall' Istituto o da terzi e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie di mutui fondiari, sempre quando il credito dell' Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo di mutuo“.

„Il Presidente consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di precetto eseguite dall' Istituto o da terzi quando il mutuo sia messo al corrente del pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito al pagamento di acconti“.

„Art. 53 quater. Dall' utile netto della Sezione, il 10% deve essere destinato alla costituzione e all' incremento di un fondo di riserva, sino a che questo non raggiunga la metà del fondo di garanzia“.

„Dal residuo viene prelevato quanto occorre per attribuire ai partecipanti un interesse sulle quote da essi effettivamente versate o nella misura massima del 6% in ragione d'anno; l'eventuale rimanenza è attribuita per metà al fondo di riserva e per metà al bilancio della Cassa di Risparmio“.

ARTICOLO II

Alla Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Trieste, costituita secondo quanto specificato sopra, è concesso l'esercizio del credito fondiario in base alla legge organica — Testo Unico — 16 luglio 1905, No. 646, al regolamento approvato con R. D. 5 maggio 1910, No. 472, nonchè alle disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

ARTICOLO III

Con riferimento all'art. 8 del precitato Testo Unico ed in specifica applicazione dell'Art. 36 del T. U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio, R. D. 25 aprile 1929, No. 967, gli atti formali e convenzionali concernenti la costituzione della Sezione Autonoma di Credito Fondiario di cui all'Articolo I, sono esenti da tasse di bollo e registro.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 25 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 333

AUMENTO DI TALUNE INDENNITA' E TASSE SCOLASTICHE

RITENUTA la necessità di aumentare talune indennità dovute ai funzionari scolastici come pure talune tasse scolastiche,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

L'indennità annua dovuta agli ispettori scolastici di circoscrizioni che comprendono almeno un comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto è disposto dall'articolo XII del R. D. 1 luglio 1933, No. 786, è elevata a Lire 6.000.—, e quella dovuta agli ispettori scolastici messi a disposizione dei Provveditori agli Studi ai sensi dell'articolo XV del Testo Unico 5 febbraio 1928, No. 577, è elevata a Lire 5.000.—.

ARTICOLO II

Il compenso ai maestri elementari, incaricati di prestare servizio senza essere dispensati dall'insegnamento, presso gli uffici degli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni, a norma dell'articolo XI del R. D. 1 luglio 1933, No. 786 è elevato a Lire 800.— mensili.

Il medesimo compenso è corrisposto ai maestri che, con l'autorizzazione della divisione per l'educazione del Governo Militare Alleato Venezia Giulia, e senza essere dispensati dall'insegnamento, prestano servizio presso gli uffici dei direttori didattici preposti alle direzioni di circoli con più di 50 classi.

ARTICOLO III

La retta mensile stabilita dall'articolo 130 del Regolamento Generale sulla istruzione elementare, approvato con R. D. 26 aprile 1928, No. 1297, che i bambini di famiglie abbienti frequentanti le classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali sono tenuti a pagare, è elevato a Lire 300.—.

ARTICOLO IV

Le tasse scolastiche relative alle scuole magistrali per le insegnanti negli asili infantili, di cui all'allegato D del Regolamento Generale, approvato con R. D. 26 aprile 1928, No. 1297, sono modificate come appresso:

Immatricolazione	L. 200.—
Frequenza per ciascun anno di corso	„ 400.—
Esame di promozione	„ 200.—
Esame di abilitazione	„ 500.—
Diploma	„ 200.—

ARTICOLO V

Le disposizioni dell'articolo I e II avranno effetto a decorrere dal 1 settembre 1945 e quelle degli articoli III e IV dal 1 ottobre 1946.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 2 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 337

CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO STRAORDINARIO A FAVORE DEI LAVORATORI ARRUOLATI PER PRESTARE LA LORO OPERA ALL' ESTERO

Ritenuto opportuno e necessario di concedere un sussidio straordinario ai lavoratori residenti in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio“) che si siano arruolati individualmente o attraverso gli uffici del lavoro italiani per prestare la loro opera all'estero,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

ORDINO:

ARTICOLO I

SUSSIDIO STRAORDINARIO

Sezione 1. — Ai lavoratori residenti stabilmente entro il Territorio aventi a carico persone di famiglia in stato di bisogno, che si siano arruolati individualmente o attraverso un ufficio del lavoro italiano per prestare la loro opera all'estero ed abbiano già lasciato il Territorio, è concesso un sussidio straordinario fissato nella misura di Lire 50 giornalieri oltre a Lire 8 giornalieri per ogni figlio a carico dell'avente diritto.

Sezione 2. — Il sussidio di cui alla Sezione precedente non può avere una durata superiore a 45 giorni a decorrere da quello successivo alla partenza del lavoratore dal suo luogo di residenza e cessa comunque dalla data d'arrivo della prima rimessa del lavoratore alla famiglia, ovvero dalla data del rientro del lavoratore, per qualsiasi motivo, nel Territorio.

Sezione 3. — Il sussidio viene corrisposto alla moglie o, in mancanza, ai genitori dell'avente diritto ed è regolato dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione dell'indennità giornaliera in quanto applicabili.

ARTICOLO II

ENTE INCARICATO DEL PAGAMENTO

Il sussidio è corrisposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulla gestione dell'indennità speciale di disoccupazione di cui all'Ordine No. 82 di data 5 marzo 1946 ed è posto a carico del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE DELL' ORDINE

Il presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato ed avrà effetto dal 1 luglio 1946.

Trieste, addì 22 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore agli Affari Civil

Ordine N. 341 (217 D)

CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRESENZA AI MAGISTRATI ED AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

CONSIDERATA l'opportunità di estendere in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in seguito denominata „Territorio“), il pagamento del premio giornaliero di presenza di cui all'Ordine No. 217 anche al personale della magistratura giudiziaria, che ne era stato escluso dalla Sezione 2 dell'Articolo VI di tale Ordine, ed al personale dell'Avvocatura dello Stato.

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRESENZA AI MAGISTRATI DELL' ORDINE GIUDIZIARIO

Sezione 1. — Ai magistrati dell' Ordine giudiziario è corrisposto un premio giornaliero di presenza in misura forfettaria e nell'ammontare stabilito dall'Art. VII dell' Ordine No. 217 in considerazione della effettiva presenza in servizio prescindendo dall'osservanza di un orario di ufficio.

Sezione 2. — Ai fini della Sezione precedente, i magistrati sono considerati presenti in servizio anche nei periodi di tempo che intercedono fra i giorni di udienze e durante i quali attendono, in ufficio o fuori di esso, allo studio delle cause e pratiche loro assegnate, o alla estensione delle sentenze e di ogni altro atto di loro competenza, o, a qualsiasi incombente relativo all'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 3. — Sono in ogni caso esclusi dalla corresponsione del premio di presenza i giorni festivi, le ferie, i congedi annuali, e quei giorni nei quali il magistrato, per malattia, aspettativa, sospensione od altri motivi, non abbia prestato effettivo servizio ai sensi della Sezione 1 e 2 di questo Articolo.

ARTICOLO II

CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRESENZA AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Le disposizioni del precedente Articolo sono estese agli avvocati ed ai procuratori dell'Avvocatura dello Stato.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest' Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia e le disposizioni nel medesimo contenute hanno effetto dal 1 aprile 1946.

Trieste, addì 25 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 342 (199 C)

ESTENSIONE DI ALCUNI PROVVEDIMENTI DELL' ORDINE No. 199 A CENTRI MENO DISTRUTTI

Poichè si considera opportuno e necessario di estendere, in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designate come „Territorio“), alcuni dei benefici disposti dall' Ordine No. 199, come modificato dall' Ordine No. 285, ai centri che hanno sofferto minori danni di guerra,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ESTENSIONE DI PROVVEDIMENTI

I benefici di cui all' Ordine No. 199, come modificato dall' Ordine No. 285, sono estesì, ad eccezione di quelli contenuti nell'Articolo II del medesimo, ai centri dove, per le ragioni stabilite nell'Articolo I del medesimo, almeno il venti per cento delle case di abitazione o degli appartamenti sono stati resi inabitabili.

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia ed i suoi provvedimenti avranno effetto e, saranno resi applicabili a partire dal 1 settembre 1946.

Trieste, addì 25 marzo 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 343 (217 C)

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E PREMIO DI PRESENZA AGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI

Poichè si ritiene opportuno e necessario di estendere nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio“) i benefici economici concessi agli impiegati statali con l' Ordine No. 217 e relative modificazioni apportate dall' Ordine No. 284 anche ai segretari delle Amministrazioni di Zona, dei Comuni o Distretti ed al personale di tali enti e degli Istituti di Assistenza e Beneficenza,

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

ESTENSIONE DELL' ORDINE No. 217 E DELL' ORDINE No. 284

Sezione I. — Ai segretari delle Amministrazioni di Zona ed ai segretari dei comuni o dei distretti possono essere concessi compensi per lavoro straordinario ed il premio giornaliero

di presenza alle condizioni, nei limiti e con le norme stabilite dall' Ordine No. 217 e relative modificazioni di cui all' Ordine No. 284 e dalle disposizioni di quest' Ordine.

Sezione 2. — La precedente sezione può essere applicata, con le norme e le modalità di cui alle Sezioni 2 e 3 dell' Art. VIII dell' Ordine Generale No. 63, al personale dipendente dalle Amministrazioni di Zona, dai comuni o distretti e dalle istituzioni pubbliche di Assistenza e di Beneficenza.

ARTICOLO II

AUTORIZZAZIONE PER L' EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

L'autorizzazione per l'effettuazione di tale lavoro straordinario può essere concessa dal Presidente di Zona previa approvazione da parte dell' Intendente di Finanza, il quale, su richiesta degli enti interessati, dà tale approvazione soltanto alle condizioni prescritte dagli Ordini No. 217 e No. 284.

ARTICOLO III

ASSORBIMENTO DI QUALSIASI ALTRO ASSEGNO

I benefici previsti dal presente Ordine assorbono e sostituiscono, con effetto dalla data di applicazione dei provvedimenti dell' Ordine No. 217 e 284, qualsiasi altro assegno, indennità o compenso comunque denominati, concessi al medesimo titolo, o a titolo di premio di operosità o di rendimento o di gratifica, oppure a titolo similare. Tali benefici sostituiscono anche, con effetto dalla data di entrata in vigore di quest' Ordine, l' indennità di carica o simili indennità eventualmente in godimento da parte del personale degli Enti locali.

ARTICOLO IV

ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTRARIE

Il secondo comma dell' Art. 244 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934 No. 383 e successive modifiche, è abrogato con effetto dal 2 Aprile 1946.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia e, salvo quanto nel medesimo diversamente disposto, le disposizioni del medesimo hanno effetto dal 1 Aprile 1946 per quanto riguarda il premio giornaliero di presenza e dal 1 Giugno 1946 per quanto riguarda il compenso per lavoro straordinario.

Trieste, addì 10 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 345

RIORDINAMENTO DELL' OPERA ORFANI DI GUERRA DI TRIESTE

Poichè con gli Ordini Amministrativi della Zona di Trieste No. 5, di data 9 febbraio 1946, e No. 59, di data 8 marzo 1947, furono emanate disposizioni per la nomina di un Commissario dell'Opera Orfani di Guerra di Trieste; e

Poichè appare non necessario procedere all'ordinamento dell'ente suindicato nominando il Comitato di cui all'Articolo 14 della legge 26 luglio 1929, No. 1397, in quanto applicabile nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata „il Territorio“);

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

ISTITUZIONE DEL COMITATO DI TRIESTE

Viene istituito a Trieste il Comitato dell'Opera Orfani di Guerra previsto nell'Articolo 1, comma secondo e nell'Articolo 14 della legge 26 luglio 1929, No. 1379, in quanto applicabili.

ARTICOLO II

COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato è composto dalle seguenti persone:

- 1) Rag. MASSIMO BEVILACQUA, Presidente;
- 2) GIOVANNI PINAMONTE, Vicepresidente;
- 3) MARCELLO ZUCCOLIN, membro;
- 4) Dott. FRANCESCO LOCUCO, Giudice delle Tutele, membro;
- 5) Dott. GIOVANNI LUIZZI, Delegato del Sovrintendente scolastico, membro;
- 6) RAFFAELE CANTARONE, Consigliere Delegato dell'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra di Trieste, membro;
- 7) LETIZIA SVEVO FONDA SAVIO, Commissario dell'Associazione famiglie caduti di guerra in Trieste, membro;
- 8) TOMMASINI UMBERTO, Commissario dell'Associazione Mutilati di Trieste, membro;
- 9) FAMA ORESTE, Commissario dell'Associazione Combattenti di Trieste, membro;
- 10) Prof. PAOLO JACCHIA, Commissario dell'O.N.M.I. di Trieste, membro.

ARTICOLO III

DURATA IN CARICA DEL COMITATO

Il Comitato rimarrà in carica sino all'emanazione di ulteriori Ordini da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

COMPITI DEL COMITATO

Sezione 1. — Il Comitato istituito col presente Ordine avrà tutti i compiti, le facoltà ed i diritti di cui alla legge 26 luglio 1929, No. 1379, in quanto applicabile in questa Zona.

Sezione 2. — Il Comitato è soggetto a continuo controllo da parte del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore nella Zona alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, 29 Marzo 1947

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine No. 346

EMENDAMENTO DELL' ORDINE No. 36 CONCERNENTE LA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA, UNIVERSITA' DI TRIESTE

PREMESSO che con l' Ordine No. 36 venne riconosciuta la Facoltà di lettere e filosofia esistente presso l' Università di Trieste,

RITENUTA la necessità di aumentare il numero delle cattedre di ruolo della predetta Facoltà,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Il secondo comma dell'Ordine No. 36 è modificato nel senso che per la Facoltà di lettere e filosofia dell' Università di Trieste sono istituite otto cattedre di ruolo, anziché sette.

ARTICOLO II

Il provvedimento, di cui all'art. I, ha corso dall'anno accademico 1946/1947.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 2 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 347

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI ED I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE STATALE

Poichè si ritiene opportuno e necessario di emanare, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il „Territorio“), nuove disposizioni concernenti il trattamento economico per le missioni ed i trasferimenti del personale statale.

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI E PER I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE STATALE

Sezione 1. — Con le eccezioni e con le modificazioni di cui alle successive Sezioni di questo Articolo, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 Gennaio 1947 No. 7 (qui di seguito riferito come „detto decreto“), concernente il trattamento economico per le missioni e per i trasferimenti dei dipendenti statali, pubblicato dal Governo Italiano nella Gazzetta Ufficiale No. 21 del 27 Gennaio 1947, in quanto applicabili, sono estese al Territorio.

Sezione 2. — Alla lettera d) Art. 3 di „detto decreto“ dopo la parola „abitanti“ vengono aggiunte le parole „e nei comuni di Gorizia e Pola“.

Sezione 3. — Il primo comma dell'Art. 12 del „detto decreto“ viene cancellato e sostituito dal seguente: „Nei trasferimenti, qualora il trasporto del mobilio, delle masserizie e del bagaglio si effettuino con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato nel luogo di partenza e di arrivo a cura dell'Amministrazione e dovrà essere riempito un'apposito scontrino, nel quale non occorre risulti la dichiarazione di congruità del prezzo.“

Sezione 4. — Il primo comma dell'Art. 13 del „detto decreto“ viene cancellato e sostituito dal seguente: „L'Art. II dell'Ordine No. 197 concernente l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti, rimane in vigore e la Sezione 3 del medesimo è sostituita dalla seguente: La suddetta indennità è ridotta ad un terzo — da computarsi rispettivamente sull'indennità in misura intera o ridotta della metà, secondo quanto è previsto dalle precedenti Sezioni — per il personale che nella sede ove è trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'Art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie“.

Sezione 5. — Il primo comma dell'Art. 14 del „detto decreto“ viene cancellato e sostituito dal seguente:

„L'indennità di prima sistemazione, di cui all'Art. II dell'Ordine 197 non è dovuta al personale che nella nuova sede di servizio abbia comunque fruito di un primo periodo di trattamento di missione“.

Sezione 6. — L'Art. 20 del „detto decreto“ è cancellato.

Sezione 7. — L'Art. 24 del „detto decreto“ è cancellato.

Sezione 8. — L'Art. 25 del „detto decreto“ è cancellato e sostituito dal seguente:

„Per il personale trasferitosi nel Territorio da altre parti della Venezia Giulia e per il personale del Territorio che compia trasferimenti dal medesimo o entro il medesimo in previsione o in seguito alle modificazioni territoriali della Venezia Giulia previste nel Trattato di Pace, si continuano ad applicare, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'Ordine No. 197.“

ARTICOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Ogni qualvolta nel „detto decreto“ si faccia riferimento a personale militare o a Ministeri militari o si emanino disposizioni relativamente a tale personale e a tali Ministeri, tale riferimento e tali disposizioni si intendono rispettivamente non effettuati od inapplicabili.

Sezione 2. — Ogni qualvolta nel „detto decreto“ si faccia riferimento ad „Amministrazione Centrali“ o Ministeri (esclusi quelli militari per cui valgono le disposizioni di cui alla precedente Sezione 1), tale riferimento si intende fatto al Governo Militare Alleato ed in genere tutti i riferimenti allo Stato Italiano, Enti o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel „detto decreto“, debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti o funzionari agenti sotto il suo controllo. Nulla di quanto contenuto nel „detto decreto“ può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua Autorità, sia con riguardo a persone che a beni nel Territorio.

Sezione 3. — Una copia del „detto decreto“ è stata depositata presso tutte le Intendenze di Finanza e gli Uffici dei Presidenti di Zona del Territorio e tutte le persone interessate potranno liberamente prenderne visione.

„Detto decreto“, con le eccezioni stabilite nel presente Ordine, avrà nel Territorio la stessa efficacia di un Ordine del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE

Questo Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia. Le disposizioni da tale Ordine estese nel Territorio hanno effetto, se non sia in esse diversamente disposto, dal 10 Luglio 1946.

Trieste, 3 Aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 348

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PENSIONATI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Poichè si ritiene opportuno e necessario di concedere miglioramenti economici a favore dei pensionati degli Istituti di Previdenza Amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „Territorio“).

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO DI CONTINGENZA AI PENSIONATI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione 1. — Ad eccezione e con le modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 FEBBRAIO 1946 No. 160, emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 Aprile 1946, e concernente la „concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza“, sono estese per virtù di questo Ordine, in quanto applicabili, al Territorio.

Sezione 2. — L'Art. 5 del predetto Decreto è cancellato e sostituito dal seguente:

„L'assegno di contingenza dovuto ai termini del precedente Articolo I non può essere assorbito da supplementi, da integrazioni o da assegni di caroviveri concessi o da concedersi da altri Enti e di esso non si tiene conto ai fini della determinazione della speciale integrazione temporanea di cui alla Parte C dell' Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni di cui all' Ordine Generale No. 34 B ed all' Ordine No. 173“.

Sezione 3. — L'Articolo 6 del prodotto Decreto è cancellato.

Sezione 4. — La prima parte dell'Art. 8 del predetto Decreto che dice:

„A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con il R. Decreto Legge 13 Marzo 1944, No. 85, con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Settembre 1944, No. 237“... è cancellata e sostituita dalla seguente:

„A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con la Parte C dell' Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni di cui all' Ordine Generale No. 34 B ed all' Ordine No. 173...“.

ARTICOLO II

MIGLIORAMENTI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E NUOVE DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI PENSIONATI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione 1. — Ad eccezione e con le modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 SETTEMBRE 1946 No. 143, emesso dal Governo Italiano, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale No. 221 del 30 Settembre 1946, e concernente „miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti“, sono estese, per virtù di questo Ordine, in quanto applicabili, al Territorio.

Sezione 2. — Il secondo comma dell'Art. 1 del Decreto di cui alla Sezione 1 di questo Articolo è cancellato e sostituito dal seguente:

„Le predette percentuali di aumento si applicano sulla pensione con l'esclusione dell'assegno supplementare temporaneo di cui al regio decreto legge 9 agosto 1943, No. 736, della speciale integrazione temporanea di cui alla Parte C dell' Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni di cui all' Ordine Generale No. 34 B e all' Ordine No. 173 e dell'assegno di contingenza di cui all' Art. 1 del presente Ordine“.

Sezione 3. — Il primo comma dell'Art. 7 del Decreto di cui alla Sezione I di questo Articolo è cancellato e sostituito dal seguente:

„I miglioramenti di cui agli articoli precedenti sulle pensioni, liquidate e da liquidarsi, a carico totale o parziale degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, assorbono:

- a) l'assegno supplementare temporaneo previsto dal Regio Decreto Legge 9 Agosto 1943 No. 736;
- b) la speciale integrazione supplementare temporanea di cui alla Parte C dell'Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni di cui all'Ordine Generale No. 34 B e all'Ordine No. 173;
- c) l'assegno di contingenza previsto dall'Art. I del presente Ordine“.

Sezione 4. — L'ultimo comma dell'Art. 7 del decreto di cui alla Sezione I di questo Articolo è cancellato e sostituito dal seguente:

„Sulle indennità una volta tanto relative a cessazioni dal servizio posteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto viene soppressa la maggioranza del 60% di cui all'Art. VII dell'Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni contenute nell'Ordine Generale No. 34 B e nell'Ordine No. 173 e di cui alla Sezione 8 dell'Art. IX dell'Ordine Generale No. 63“.

Sezione 5. — Ove nell'art. 15 del decreto di cui alla Sezione I di questo Articolo viene richiamato l'Art. 10 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944, No. 301, tale richiamo si intende riferito alla Sezione 2 dell'Art. IX dell'Ordine Generale No. 60. Ove nell'Art. 15 del decreto di cui alla Sezione I del presente Articolo vengono richiamati il primo e secondo comma dell'Art. 11 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 19 Ottobre 1944 No. 301, tali richiami si intendono riferiti rispettivamente alla Sezione 1 e alla Sezione 2, primo comma dell'Art. X dell'Ordine Generale No. 60. Ove nell'Art. 15 del predetto decreto viene richiamato in generale il decreto legislativo luogotenenziale 19 Ottobre 1944, No. 301, tale richiamo si intende riferito all'Ordine Generale No. 60.

ARTICOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 Febbraio 1946, No. 160, e nel DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 Settembre 1946 No. 143, debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con le parole: Governo Militare Alleato e funzionari ed Enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato; e nulla in quanto contenuto nei predetti decreti può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona o Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persona che a proprietà, od oggetti esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copie dei decreti di cui alla Sezione I del presente Articolo sono depositate presso tutte le „Intendenze di Finanza“ e gli uffici dei Presidenti di Zona del Territorio e chiunque ne abbia interesse potrà prenderne liberamente visione.

Tali decreti avranno nel Territorio la stessa efficacia di un Ordine del Governo Militare Alleato con le eccezioni stabilite nel presente Ordine.

ARTICOLO IV

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE

Questo Ordine entra in vigore alla data della sua firma da parte mia, le disposizioni di cui all'Art. I del medesimo hanno effetto, ove non sia nelle medesime stabilita una diversa decorrenza, dal 1.º Ottobre 1945; le disposizioni di cui all'Art. II del medesimo hanno effetto, ove non sia nelle medesime stabilita una diversa decorrenza, dal 1.º Ottobre 1946.

Trieste, 10 Aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 352

DIRITTI ERARIALI SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Atteso che si ritiene opportuno aumentare i diritti erariali sugli apparecchi di accensione in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio“)

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

Il diritto erariale sugli accenditori a pietra focaia od a carta piroforica, di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamenti, è aumentato da Lire 50.— a Lire 200.—.

Il diritto erariale sugli apparecchi elettrici a resistenza, di metallo comune o d'altra materia non pregiata è aumentato da Lire 30.— a Lire 300.—.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio il giorno che sarà stato da me firmato.

Trieste, 5 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 356 (120 B, 267 B)

AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Premesso che si è creduto opportuno di aumentare l'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata „Territorio“)

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

A partire dal 29 marzo 1947 le aliquote di imposta di fabbricazione e quelle della corrispondente sovrainposta di confine previste nella Tariffa contenuta nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale Italiana n. 243 del 25 Ottobre 1946, estesa in questo Territorio coll'Ordine n. 267, di data 6 novembre 1946, sono aumentate come appresso:

Oli greggi, di petroli naturali:

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-a-1):				
a) nelle caldaie e nei forni	L.	50.—	per	q.le
b) nei motori	„	1.275.—	„	„
2) per altri usi (voce 643-a-3)	„	2.145.—	„	„
benzina (voce 643-b-1)	„	4.000.—	„	„
acqua ragia minerale (voce 643-b-2)	„	3.300.—	„	„
petrolio (voce 643-b-3)	„	3.100.—	„	„

Oli di gas :

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-alfa):			
a) con densità da 0.850 a 0.890 alla temperatura di 15° C ..	2.145.—
b) con densità superiore a 0.089 alla temperatura di 15° C ..	1.275.—
2) per altri usi (voce 643-b-4-beta)	2.325.—

Lubrificanti :

1) oli bianchi (voce 643-b-5-alfa)	4.000.—
2) altri (voce 643-b-5-beta)	4.000.—

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili :

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-6-alfa):			
a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:			
alfa) densi	50.—
beta) fluidi	50.—
più L. 10.— per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20%, ma non il 30% per quintale;			
b) nei motori	1.275.—
2) per altri usi (voce 643-b-6-gamma)	2.145.—
paraffina solida	300.—

Vaselina :

a) naturale	600.—	per	q.le
b) artificiale a base di paraffina	2.500.—
Ozocerite greggia	80.—
Ceresina	200.—

ARTICOLO II

Le nuove misure di imposta, stabilite con il precedente articolo, si applicano anche:

a) sui prodotti che abbiano già assolto le precedenti aliquote di imposta e che alla data del 29 marzo 1947, si trovino nei recinti e nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria;

b) sui prodotti comunque viaggianti con bollette di cauzione.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti alla Sezione dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione o all'Ufficio doganale entro il 30 aprile 1947.

ARTICOLO III

La tabella B contenuta nella su menzionata Tariffa di cui all'Articolo I, è sostituita dalla seguente:

TABELLA B

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per q.le Lire
643-b-1	Oli di petrolio, ecc. altri, benzina:	
	consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.660.—
643-b-2	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale:	
	consumati nella fabbricazione delle vernici	1.440.—

643-b-3	Oli di petrolio, ecc., altri petrolio:	
	consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	1.320.—
643-b-4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas residui della lavorazione):	
	consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale	densità da 0.850 a 0.890 594.—
	impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	densità superiore a 0.890 339.—

ARTICOLO IV

La differenza delle imposte dovute in base agli articoli I e II del presente Ordine dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme dovute e non versate tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6%.

ARTICOLO V

In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'articolo II del presente Ordine si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

ARTICOLO VI

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 5 aprile 1947.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello, J.A.G.D.
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 357 (351A)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI

Poichè nell'Ordine No. 351 sono state omesse delle disposizioni concernenti alcuni termini e penalità,

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

All'Ordine No. 351, di data 26 marzo 1947, sono col presente Ordine apportate le seguenti aggiunte:

„ARTICOLO IX

Sezione I. — La differenza delle imposte dovute in base agli articoli V e VI del presente Ordine dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme dovute e non versate tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6%.

Sezione 2. — In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti degli articoli V e VI del presente Ordine si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 10 aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 91

PROMOZIONI E NOMINE TEMPORANEE DI FUNZIONARI ED ADDETTI DELL' ISTITUTO TALASSOGRAFICO DI TRIESTE

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1) Le seguenti persone che prestano attualmente servizio presso l'Istituto Talassografico di Trieste sono promosse al grado a fianco di ciascuna indicato:

PICOTTI Prof. MARIO, chimico capo, gruppo A, grado V, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1943;

POLLI Dott. SILVIO, geofisico, gruppo A, grado VIII con anzianità nel grado dal 1 gennaio 1945;

COLUCCI VITTORIO, capo-tecnico, gruppo C, grado IX, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1946;

MENIN MARIO, capo-tecnico, gruppo C grado IX, con anzianità nel grado dal 1 luglio 1946;

2) Il geom. CONTENTO CLAUDIO che attualmente presta servizio provvisorio presso l'Istituto Talassografico di Trieste, viene nominato segretario, gruppo B, grado XI, con anzianità nel grado dal 1 gennaio 1947.

3) Le promozioni e nomine di cui ai paragrafi precedenti sono da considerarsi temporanee e saranno valide solamente per la durata del Governo Militare Alleato, a meno che non siano riconfermate dall'Autorità che succederà nel Territorio a detto Governo.

4) Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, addì 11 Aprile 1947

ALFRED C. BOWMAN

Colonnello, J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civil

PARTE II

ZONA DI TRIESTE

Ordine di Zona N. 6 D

ULTERIORI MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE NORME RELATIVE ALL' ASSEGNAZIONE DI LOCALI NELLA ZONA DI TRIESTE

*POICHE' si considera necessario apportare alcune modifiche ed aggiunte all' Ordine di
Zona 6 C,*

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

PARTE I

MODIFICHE ALL' ORDINE DI ZONA 6 C

ARTICOLO I

DISPONIBILITA' DI ALLOGGI

Gli Uffici Alloggi hanno il potere di decidere se in uno stabile adibito ad abitazione vi siano degli alloggi disponibili per persone in aggiunta a quelle che già vi abitano e di emanare ordini a tale riguardo in conformità all' Ordine di Zona 6 C, Art. VI, Sez. 4.

ARTICOLO II

APPELLI

L' Art. VII Sez. 3 dell' Ordine di Zona 6 C viene abrogato e sostituito come segue:

„La persona (o persone) cui viene assegnato un alloggio secondo le disposizioni del presente Ordine, il già esistente inquilino, locatore, proprietario o amministratore di tale alloggio possono appellarsi entro 3 giorni contro qualsiasi provvedimento o decisione dell' Ufficio Alloggi, la cui decisione, salve le disposizioni degli Art. XII e XIII, sarà definitiva.

PARTE II.

AGGIUNTE ALL' ORDINE DI ZONA 6 C

ARTICOLO III

SFRATTO

L' Ufficio Alloggi avrà il potere di sfrattare:

1. — Chiunque entri in possesso o occupi un alloggio senza l'approvazione scritta dell' Ufficio Alloggi;

2. — Chiunque venga trovato colpevole da un Tribunale Militare Alleato di una trasgressione relativa a quest' Ordine o all' Ordine di Zona 6 c.

ARTICOLO IV

TRASGRESSIONI

Chiunque tenti di influenzare qualsiasi membro dell' Ufficio Alloggi o abbia connivenza di tali tentativi o scientemente nasconda delle informazioni che l' Ufficio Alloggi o i suoi rappresentanti potrebbero legalmente richiedere o dia false informazioni commetterà un reato e, se trovato colpevole da un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di una pena detentiva o pecuniaria o di ambedue a seconda delle decisioni del Tribunale.

ARTICOLO V

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 22 marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.,
Commissario di Zona di Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 50 F

REVOCA DELLE RESTRIZIONI PER L'USO DI ENERGIA ELETTRICA

*POICHE' la disponibilità di elettricità è ora normale e
POICHE' le restrizioni per l'uso di corrente elettrica non sono più necessarie ;
IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste*

ORDINO:

- 1) L'Ordine di Zona N. 50 E del 17 Gennaio 1947 è abrogato.
 - 2) Il presente Ordine entrerà in vigore il 31 marzo 1947 alle ore 23.59.
- Trieste addì 28 Marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 52

ISTITUZIONE DI UFFICI ALLOGGI

Poichè l'Ordine Generale N. 62 mi dà la facoltà di istituire Uffici Alloggi nelle località di Zona in cui è ritenuto necessario,

Io A. H. GARDNER Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

Uffici Alloggi saranno istituiti nei Comuni di Trieste, Muggia, Monfalcone, Grado, S. Pier d' Isonzo e San Canzian d' Isonzo.

ARTICOLO II

Le seguenti persone sono nominate Direttori degli Uffici Alloggi con effetto dalle date qui sotto menzionate:

TRIESTE: Bruno GORUPPI — 31 Marzo 1947
MUGGIA: Pietro ROBBA — 1 Gennaio 1946
MONFALCONE: Alfonso SERAFINI — 18 Febbraio 1946
GRADO: Dr. Giovanni MAROCCO — 1 Settembre 1946
S. PIER D' ISONZO: Costante GUANIN — 1 Marzo 1947
S. CANZIAN D' ISONZO: Vincenzo CASELLA — 17 Ottobre 1946

ARTICOLO III

Le funzioni dell' Ufficio Alloggi sono specificate negli Ordini di Zona 6 C e 6 D.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 26 marzo 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 61

NOMINA DI TERZONI FRANCESCO ALL' ISPETTORATO DI ZONA PER L' AGRICOLTURA

In conformità al potere conferitomi dall' Art. II dell' Ordine N. 38 di data 12 novembre 1945 modificato dall' Art. I dell' Ordine N. 302 (38 B), di data 31 dicembre 1946,

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste

ORDINO:

1. — Il Sig. TERZONI Francesco, Gruppo B Grado X, viene con il presente nominato „esperto“ dell' Ispettorato di Zona per l'Agricoltura.
2. — La presente nomina entrerà in effetto il giorno della mia firma.

Trieste, 22 marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 62

NOMINA DI LETIZIA SVEVO FONDA-SAVIO QUALE COMMISSARIO DELL' ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA DI TRIESTE

POICHE' con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 59, di data 3 Marzo 1947, il Sig. ZANUS Antonio era stato nominato Commissario dell' „Opera Orfani di Guerra“ e dell' „Associazione Famiglie Caduti in Guerra“ di Trieste, e

POICHE' detto Sig. ZANUS Antonio si è dimesso dalla sua carica quale Commissario dell' „Associazione Famiglie Caduti in Guerra“, e

POICHE' è ora necessario nominare un nuovo Commissario per l' „Associazione Famiglie Caduti in Guerra“ di Trieste,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste,

ORDINO:

1. — La Signora LETIZIA SVEVO FONDA-SAVIO è con il presente nominata Commissario dell' „Associazione Famiglie Caduti in Guerra“ di Trieste al posto del Sig. ZANUS Antonio.
2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 25 Marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 63

NOMINA DEL COMITATO AMMINISTRATIVO PER GLI ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA, TRIESTE

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A. Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — La nomina delle seguenti persone al Comitato Amministrativo per gli „Istituti Riuniti di Assistenza“ di Trieste in conformità al R. D. 22 giugno 1939:

PRESIDENTE: Avv. Gastone CRUSIZIO

MEMBRI: Dr. Narciso SCIOLIS
Rag. Giorgio BIDOLI
Dr. Duilio MAGRIS
Avv. Giorgio JAUT

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 27 marzo 1947.

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 64

NOMINA DEL COMITATO PER L'AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO, TRIESTE

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A. Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — Le seguenti persone sono nominate al Comitato per l'Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo in conformità al R. D. Legge 15 Aprile 1926 N. 765 come emendato dall'Art. 6 Legge 29 Giugno 1934 N. 321:

PRESIDENTE: Avv. Piero SLOCOVICH

MEMBRI: Giovanni LAGHI
Paolo ALMEDA
Dr. Ing. Andrea RADOS
Dr. Valentino GRAZIADEI
Silvio GATTEGNO
Felice LUCIANI
Alberto FAHRNI
Dr. Teodoro RINALDINI

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 27 marzo 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 65

NOMINA TEMPORANEA DI DUE ISPETTORI DEL LAVORO PER L'ISPettorATO DEL LAVORO, TRIESTE

POICHE' a causa delle maggiori funzioni affidate all'Ispettorato del Lavoro si è reso necessario nominare temporaneamente due funzionari con poteri ispettivi,

IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste

ORDINO:

1. — *Le seguenti persone sono con il presente nominate Ispettori del Lavoro per l'Ispettorato del Lavoro, Trieste, con effetto dal 1 gennaio 1947:*

Rag. TOMASINO Andrea — Gruppo C Grado X
Rag. VIGNES Vincenzo — Gruppo C Grado XII.

2. — Tali nomine devono essere considerate temporanee e per il periodo dell'amministrazione del Governo Militare Alleato in questa Zona, a meno che non vengano confermate dall'Autorità che assumerà l'amministrazione della Zona alla cessazione del Governo Militare Alleato.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, 31 Marzo 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.,
Commissario di Zona, Trieste

Ordine Amministrativo di Zona N. 66 (57 A)

NOMINA DELL'AVV. GIOVANNI BENUSSI A VICE-COMMISSARIO PER LA CASSA DI RISPARMIO DELL'ISTRIA

POICHE' con l'Ordine Amministrativo di Zona N. 57 del 21 Febbraio 1947 il dott. Ermanno LAUDI venne nominato Commissario per la „Cassa di Risparmio dell'Istria“ e

POICHE' si ritiene necessario nominare un Vice-Commissario per detta „Cassa di Risparmio dell'Istria“.

Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario della Zona di Trieste

ORDINO:

1. — L'Avv. Giovanni BENUSSI è nominato Vice-Commissario per la „Cassa di Risparmio dell'Istria“.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Trieste, addì 27 marzo 1947

A. H. GARDNER
Ten. Col. R. A.
Commissario di Zona, Trieste

ZONA DI GORIZIA

Ordine di Zona N. 134

NOMINA DEL SIGNOR FABRIS VALENTINO NELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI LICENZE AI VENDITORI AMBULANTI AL POSTO DEL SIGNOR PECORARI PIETRO

Premesso che il Signor PECORARI PIETRO è stato nominato membro della Commissione per il rilascio delle licenze ai venditori ambulanti con l'ordine di Zona No. 71, in data 8 marzo 1946, ed ha ora rassegnato le dimissioni,

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò

ORDINO:

ARTICOLO I

Il Signor PECORARI PIETRO è con ciò esonerato dalla sua carica di membro della Commissione per il rilascio delle licenze ai venditori ambulanti.

ARTICOLO II

Il Signor FABRIS VALENTINO è con ciò nominato membro della predetta Commissione.

Quest' Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

Datato a Gorizia, addì 28 marzo 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.,
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

Ordine di Zona No. 135

REVOCA DELLE LIMITAZIONI NEL CONSUMO DELL' ENERGIA ELETTRICA

Essendo cessata la deficienza d'energia elettrica,

IO, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò

ORDINO:

la revoca dell' Ordine di Zona No. 120, 120 B, 120 C e 120 D per la Zona di Gorizia.

Il presente Ordine entra in vigore col 31 marzo 1947.

Datato a Gorizia, addì 31 marzo 1947.

FRED O. MAVIS
Ten. Col. Fant.,
Commissario di Zona
Zona di Gorizia

ZONA DI POLA

Ordine di Zona N. 15

RESTRIZIONI SULL' USO DELL' ENERGIA ELETTRICA

POICHE' la situazione del rifornimento di energia elettrica è ora ritornata normale

Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo

ORDINO:

1. — Gli articoli II-VII (compreso) dell' Ordine di Zona No. 14 del 24 gennaio 1947, che imponevano alcune restrizioni sull'uso e sul consumo dell'energia elettrica, sono annullati con questo mezzo e tutte le restrizioni imposte sono ritirate.

2. — Questo Ordine avrà effetto dalle ore 23,59 del 31 marzo 1947.

Pola, 31 marzo 1947.

E. S. ORPWOOD

Ten. Col.

Commissario di Zona

Pola

P A R T E I I I

A P P E N D I C E

**ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI
DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO**

COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA, TRIESTE

La Commissione avendo considerato le obiezioni presentate nei seguenti casi secondo quanto previsto dalla Sezione 9 dell' Ordine Generale No. 7, ha deciso come segue :

NOME	ENTE	DECISIONE
Bersani Oscar	C.R.D.A. - F.M.S.A.	licenziato
Bruscaini Giuseppe	S. Rocco	sospensione mesi sei
Cecchet Giorgio	C.R.D.A. S. Marco	sospensione mesi due
Chinchio Felice	S. Rocco	sospensione mesi sei
Comiselli Egone	C.R.D.A. S. Marco	sospensione mesi uno
Costa Marcello	FF. SS.	sospensione mesi cinque
De Vita Umberto	FF. SS.	sospensione mesi tre
Fabris Pietro	FF. SS.	sospensione mesi due
Foti Gaetano	F.M.S.A.	licenziato
Furlan Alberto	C.R.D.A. M.R.A.	sospensione mesi uno
Lo Vecchio Michele	Arsenale Triestino	sospensione mesi dodici
Magris Emilio	C.R.D.A. S. Marco	sospensione mesi nove
Manosperti Giuseppe	Arsenale Triestino	licenziato
Marziani Delio	Centrale	sospensione mesi due
Marassi Giordano	S. Marco	sospensione mesi uno
Mischi Umberto	I.L.V.A.	sospensione mesi dodici
Pontarini Luigi	Arsenale Triestino	sospensione mesi dodici
Ret Angelo	C.R.D.A. Rep. Navale	sospensione mesi due
Saitta Rosario	A.C.E.G.A.T.	licenziato
Todisco Vincenzo	FF. SS.	sospensione mesi due
Tribusson Giorgio	I.N.P.S.	sospensione mesi dieci
Trocca Carlo	A.C.E.G.A.T.	sospensione mesi sei
Zamboni Valentino	S. Marco	sospensione mesi dodici
Zanolla Francesco	C.R.D.A. Navale	sospensione mesi quattro

THE HONORABLE MEMBER, LEGISLATIVE ASSEMBLY, BANGALORE

11/11/1952

Dear Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 11th inst.

concerning the above subject.

I am sorry to hear that you are unable to attend the meeting.

The meeting will be held on the 15th inst. at 10.00 a.m.

I am, Sir, yours faithfully,

Yours faithfully,
[Signature]

VOLUME II

Gazzetta N. 14

GOVERNO MILITARE ALLEATO

I N D I C E

PARTE I

Comando di Trieste

	Pag.
Ordine Generale	
No. 97 (35 A) Corrispondenza postale con destinazione fuori del Territorio	529
Ordine	
No. 331 Concessione alla sezione autonoma di credito fondiario della Cassa di Risparmio di Trieste di esercitare il credito fondiario	529
No. 333 Aumento di talune indennità e tasse scolastiche.....	531
No. 337 Concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori arruolati per prestare la loro opera all'estero.....	532
No. 341 (217 D) Corrispondenza del premio di presenza ai magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato	533
No. 342 (199 C) Estensione di alcuni provvedimenti dell' Ordine No. 199 a centri meno distrutti	534
No. 343 (217 C) Compenso per lavoro straordinario e premio di presenza agli impiegati degli enti pubblici locali	534
No. 345 Riordinamento dell' Opera Orfani di Guerra di Trieste	536
No. 346 Emendamento dell' Ordine No. 36 concernente la facoltà di lettere e filosofia, Università di Trieste	537
No. 347 Nuovo trattamento economico per le missioni ed i trasferimenti del personale statale	537
No. 348 Provvedimenti in favore dei pensionati degli Istituti di Previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli Istituti di Previdenza	539
No. 352 Diritti erariali sugli apparecchi di accensione	541
No. 356 (120 B, 267 B) Aumento dell' imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi	541
No. 357 (351 A) Imposta di fabbricazione sugli spiriti.....	543
Ordine Amministrativo	
No. 91 Promozioni e nomine temporanee di funzionari ed addetti dell' Istituto Talassografico di Trieste.....	544

PARTE II

Zona di Trieste

Ordine di Zona	Pag.
No. 6 D Ulteriori modifiche ed aggiunte alle norme relative all'assegnazione di locali nella Zona di Trieste	545
Ordine Amministrativo di Zona	
No. 50 F Revoca delle restrizioni per l'uso di energia elettrica.....	546
No. 52 Istituzione di Uffici Alloggi	546
No. 61 Nomina di Terzoni Francesco all'Ispettorato di Zona per la Agricoltura	547
No. 62 Nomina di Letizia Svevo Fonda-Savio quale Commissario dell'Associazione Famiglie Caduti in Guerra di Trieste	547
No. 63 Nomina del Comitato Amministrativo per gli Istituti Riuniti di Assistenza, Trieste	548
No. 64 Nomina del Comitato per l'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, Trieste	548
No. 65 Nomina temporanea di due ispettori del lavoro per l'Ispettorato del Lavoro, Trieste.....	549
No. 66 (57 A) Nomina dell'avv. Giovanni Benussi a Vice-Commissario per la Cassa di Risparmio dell'Istria	549

Zona di Gorizia

Ordine di Zona	Pag.
No. 134 Nomina del signor Fabris Valentino nella Commissione per il rilascio di licenze ai venditori ambulanti al posto del signor Pecorari Pietro	550
No. 135 Revoca delle limitazioni nel consumo dell'energia elettrica....	550

Zona di Pola

Ordine di Zona	Pag.
No. 15 Restrizioni sull'uso dell'energia elettrica.....	551

PARTE III

Appendice Elenchi di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio	553
--	-----